

**Tabella sinottica – Modifica della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;  
attuazione delle mozioni 20.4738 Ettlin e 21.3599 CET-N**

**Avvio della procedura di consultazione**

**Confronto delle disposizioni legali**

	<b>Diritto vigente</b>	<b>Progetto posto in consultazione</b>
Art. 2 n. 4	<p>Il conferimento del carattere obbligatorio generale è subordinato alle condizioni seguenti:</p> <p>4. il contratto collettivo non deve violare l'eguaglianza davanti alla legge né essere contrario alle disposizioni imperative del diritto federale o cantonale, riservato l'articolo 323<sup>quater</sup> del Codice delle obbligazioni<sup>10</sup>.</p>	<p>Il conferimento del carattere obbligatorio generale è subordinato alle condizioni seguenti:</p> <p>4. il contratto collettivo non deve violare l'eguaglianza davanti alla legge né essere contrario alle disposizioni imperative del diritto federale o cantonale, riservato l'articolo 358 del Codice delle obbligazioni<sup>9</sup>; le disposizioni sui salari minimi possono essere dichiarate di carattere obbligatorio generale anche se sono contrarie alle disposizioni imperative del diritto cantonale.</p>
	<sup>10</sup> RS 220. All'art. cit., nel testo in vigore alla data della presente L (RU 1956 1658 art. 19), corrisponde ora l'art. 358, nel testo del 25 giu. 1971.	<sup>9</sup> RS 220
Art. 5	<p><sup>1</sup> Nell'esecuzione del contratto collettivo, le parti contraenti devono trattare ugualmente i datori di lavoro e i lavoratori vincolati e quelli ai quali il campo d'applicazione del contratto è esteso.</p> <p><sup>2</sup> Se disposizioni concernenti le casse di compensazione o altre istituzioni, di cui all'articolo 323<sup>ter</sup> capoverso 1 lettera <i>b</i> del Codice delle obbligazioni<sup>13</sup>, sono dichiarate di carattere obbligatorio generale, le casse o le istituzioni sono sottoposte alla sorveglianza dell'autorità competente. Questa deve vigilare che le casse o le istituzioni siano correttamente amministrate e a questo scopo può domandare agli amministratori ogni indicazione utile.</p>	<p><sup>1</sup> Nell'esecuzione del contratto collettivo, le parti contraenti devono trattare ugualmente i datori di lavoro e i lavoratori vincolati e quelli ai quali il campo d'applicazione del contratto è esteso.</p> <p><sup>2</sup> Se disposizioni concernenti le casse di compensazione o altre istituzioni, di cui all'articolo 323<sup>ter</sup> capoverso 1 lettera <i>b</i> del Codice delle obbligazioni<sup>13</sup>, sono dichiarate di carattere obbligatorio generale, le casse o le istituzioni sono sottoposte alla sorveglianza dell'autorità competente. Questa deve vigilare che le casse o le istituzioni siano correttamente amministrate e a questo scopo può domandare agli amministratori ogni indicazione utile.</p> <p><sup>3</sup> Se disposizioni sui contributi di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera <i>b</i> sono dichiarate di carattere obbligatorio generale, gli organi incaricati dell'esecuzione in comune secondo l'articolo 357<sup>b</sup> capoverso 1 del Codice delle obbligazioni sono tenuti ad autorizzare ogni datore di lavoro o lavoratore sottoposto al contratto collettivo di lavoro di obbligatorio generale che ne fa richiesta a consultare gratuitamente il conto annuale dettagliato relativo a questi contributi.</p> <p><sup>4</sup> Il conto annuale dettagliato comprende il bilancio, il conto economico e l'allegato al conto annuale.</p>
	<sup>14</sup> RS 220. Alla disp. cit., nel testo in vigore alla data della presente L (RU 1956 1658 art. 19), corrisponde ora l'art. 357 <sup>b</sup> , cpv. 1 lett. <i>b</i> , nel testo del 25 giu. 1971.	<sup>13</sup> RS 220. Alla disp. cit., nel testo in vigore alla data della presente L (RU 1956 1658 art. 19), corrisponde ora l'art 357 <sup>b</sup> , cpv. 1 lett. <i>b</i> , nel testo del 25 giu. 1971.